



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia**

Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. LIOIA  
FRANCESCO PAOLO e dell'avv. DELL'OSSO BENEDETTA

ATTORE

contro

**VODAFONE ITALIA SPA** (C.F. 08539010010), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Le domande sono fondate nei termini di seguito esposti.

[REDACTED] ha chiesto condannarsi la VODAFONE ITALIA S.p.A. all'esatto adempimento del contratto di somministrazione del servizio di telefonia fissa (voce + connessione Internet) con portabilità dell'utenza n. [REDACTED] dal precedente operatore Telecom, con fissazione di una somma di danaro ex art. 614**bis** c.p.c. pari ad € 50 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento giudiziale, oltre al pagamento dell'indennizzo previsto dal regolamento di cui all'allegato A della delibera AGCOM 73/11/Cons ed al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali.

A sostegno della domanda ha dedotto di aver stipulato un contratto con Vodafone in data 23.12.2007 per l'attivazione dei servizi voce e connessione Internet con portabilità dell'utenza n. [REDACTED] dal precedente operatore; che in data 3.1.2018 si era verificata l'interruzione dei servizi; che i servizi erano stati attivati in data 8.2.2018 ma con assegnazione di un diverso numero; che i numerosi reclami erano rimasti senza riscontro e che la "procedura di portabilità" dell'utenza non era stata completata.

Vodafone ha chiesto il rigetto delle avverse domande deducendo: la non imputabilità a sé del mancato

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

base ai valori medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

condanna la convenuta alla immediata attivazione del servizio di telefonia fissa (voce + connessione Internet) con portabilità dell'utenza n. [REDACTED] dal precedente operatore Telecom, come richiesto dall'attore;

fissa in € 5,00 la somma dovuta dall'obbligata per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dell'ordine sopra emesso, ritardo da calcolarsi a partire dalla notifica del presente provvedimento;

condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di euro 185,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;

rigetta nel resto la domanda risarcitoria;

condanna altresì la convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano [REDACTED] [REDACTED] per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.

Foggia, 25.10.22

Il Giudice  
dott. Giuseppe Sciscioli